



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
UOD 06 – Politica del Farmaco e Dispositivi*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0117531 03/03/2022 09,46

Mitt. : 500406 Politica del farmaco e disposi...

Dest. : ORDINI DEI FARMACISTI DELLA REGIONE CAMPANIA; FEDERFARM...

Classifica : 50.4. Fascicolo : 68 del 2022



A FEDERFARMA Campania
ur.campania@pec.federfarma.it

Ad ASSOFARM Campania
assofarm.regione.campania@pec.it

e, per il Loro tramite
Ai Titolari/Direttori farmacia pubbliche e private convenzionate

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti

Ordine dei Farmacisti della Provincia di **Napoli**
ordinefarmacistina@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di **Avellino**
ordinefarmacistiav@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di **Benevento**
ordinefarmacistibn@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di **Caserta**
ordinefarmacistice@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di **Salerno**
ordinefarmacistisa@pec.fofi.it

e, per il Loro tramite
Ai Direttori/Responsabili Dipartimenti Farmaceutici

Oggetto: Rapporti di collaborazione e/o espletamento di pratica professionale

Con riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue.

Le comunicazioni di collaborazione e/o espletamento di pratica professionale sono disciplinate, rispettivamente, dall'art. 12 del d.P.R. n. 1275 del 21.08.71 e dall'art. 6 della Legge 892/84; detta normativa prevede che il Titolare di un esercizio farmaceutico debba comunicare nome, cognome e data di assunzione del personale laureato, corredando la comunicazione di certificato d'iscrizione all'Ordine Professionale dei Farmacisti dello stesso in corso di validità o autocertificazione resa nei modi di legge (d.P.R. n. 445/00), è altrettanto necessario ed indispensabile indicare espressamente nella comunicazione la legge ai sensi della quale viene attivato il rapporto professionale.

Giova evidenziare che la documentazione afferente alle comunicazioni di collaborazione e/o pratica professionale deve riportare una data antecedente, o quanto meno, contestuale, a quella di inizio attività, pena validazione parziale da parte delle AA.SS.LL. del periodo di collaborazione e/o di pratica professionale effettuato presso la farmacia, e che il titolare dell'esercizio farmaceutico ha l'obbligo di comunicare con altrettanta tempestività la data di cessazione del personale laureato dal servizio. In ogni caso la data di inizio attività valida corrisponderà alla data della comunicazione ufficialmente pervenuta alle AA.SS.LL.

La mancata ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 1275/71 non consente alle AA.SS.LL. di trascrivere nell'apposito "*Registro di direzione e collaborazione*" il nominativo del personale laureato e la relativa data di inizio attività; inoltre, il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 892/84 non consente, altresì, alle AA.SS.LL. di trascrivere nell'apposito "*Registro di pratica professionale*" il nominativo del personale laureato e la relativa data di inizio attività di pratica professionale, né di **esercitare la prevista vigilanza** ai fini dell'ottenimento della "*idoneità alla titolarità*", trascorsi almeno due anni lavorativi.

Inoltre, si rileva che l'eventuale violazione di ambedue le norme configura, per il titolare di farmacia, un "**illecito Amministrativo**", sanzionato ai sensi dell'art. 358 T.U.L.S., come modificato con D.lgs. n. 196/99.

La legge, tuttavia, non preclude al personale laureato, dichiarato ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 1275/71, di svolgere contemporaneamente la pratica professionale ai sensi dell'art. 6 della Legge 892/84, **purché il titolare lo indichi espressamente nella comunicazione di inizio attività**.

Alla luce di quanto indicato, si ribadisce che qualunque comunicazione inviata in difformità di quanto previsto dalla normativa vigente non è da ritenersi valida e pertanto non sarà produttiva di alcun effetto giuridico nei confronti dei farmacisti titolari e/o collaboratori.

La documentazione predetta deve essere inviata al Servizio Farmaceutico dell'A.S.L. ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti territorialmente competenti, sarà, poi, cura del titolare conservare agli atti della farmacia copia di tutta la documentazione inviata; **non è necessario l'invio anche agli Uffici regionali non avendo alcuna competenza per le procedure sopra menzionate**.

Si confida nella puntuale osservanza di quanto su espresso e si invita alla massima collaborazione di tutti gli attori coinvolti.

Il Dirigente
Dott. Ugo Trama

